



COMUNE DI BARDONECCHIA
Provincia di Torino CAP. 10052



AREA TECNICA

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI:

“RIQUALIFICAZIONE BOCCIOFILA LA PINETA”

Procedura negoziata, con aggiudicazione ai sensi degli artt. 36 c.2 lett. b e 216 c.9 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,

CIG 755189875F – C.U.P. C37J17000030004

DISCIPLINARE DI GARA

Agosto 2018

SOMMARIO

1	OGGETTO DELL'APPALTO ED IMPORTO POSTO A BASE DI GARA.....	3
2	SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA.....	5
3	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI GENERALI.....	6
4	MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - MEZZI DI PROVA.....	7
5	REQUISITI DI IDONEITÀ, CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA, PROFESSIONALE, ED ECONOMICO FINANZIARIA.....	7
6	SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA.....	9
7	CHIARIMENTI.....	10
8	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	10
9	COMUNICAZIONI.....	11
10	FINANZIAMENTO E PAGAMENTI.....	11
11	SUBAPPALTO.....	12
12	CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE.....	12
13	PAGAMENTO A FAVORE DELL'ANAC.....	14
14	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	14
15	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE.....	15
16	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	16
17	OFFERTA ECONOMICA.....	22
18	PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.....	23
19	AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.....	24
20	ULTERIORI DISPOSIZIONI.....	26
21	CRITERI DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICA ED AMBIENTALE.....	26
22	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	26
23	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	26

1 OGGETTO DELL'APPALTO ED IMPORTO POSTO A BASE DI GARA.

Il presente disciplinare si riferisce alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di **"Riqualificazione bocciofila La Pineta"** indetto dal Comune di Bardonecchia.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre n. 225 del 06/08/2018 e avverrà mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 c.2 lett. b e 216 c.9 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo a base d'asta ai sensi dell'art.95 , comma 4, del D.Lgs. nr.50/2016 e s.m.i. (nel prosieguo detto anche Codice) risultante dalle offerte pervenute entro i termini stabiliti e ritenute valide. La procedura in oggetto ha i seguenti codici identificativi:

Codice CIG 755189875F

Codice CUP C37J17000030004

CPV: 45212171-5 Lavori di costruzione di centri per attività ricreative

Luogo di esecuzione lavori: Comune di Bardonecchia, Bocciofila comunale denominata "La Pineta" sita in via Einaudi

Descrizione dell'oggetto dei lavori:

I lavori possono essere così sommariamente descritti:

- ampliamento del fabbricato con realizzazione nuovo servizio igienico per disabili al piano terra
- realizzazione nuovi servizi igienici al piano interrato in luogo di quelli esistenti ed esecuzione locale centrale termica e locale spogliatoio
- realizzazione vespaio aerato e controparete interna al piano interrato
- esecuzione ex novo impianto di riscaldamento con allacciamento al teleriscaldamento
- realizzazione bussola all'ingresso al piano terra
- realizzazione nuova scala di accesso interna al soppalco
- esecuzione impianto di illuminazione dei campi di bocce esterni
- realizzazione tettoia esterna.

Si fa esplicito riferimento al progetto definitivo-esecutivo degli interventi in oggetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.81 del 04/07/2018, validato con verbale del 25/06/2018 e composto dai seguenti elaborati che si allegano al presente disciplinare:

- RT Relazione tecnico descrittiva
- Relazione geologica
- Relazione acustica
- Elaborati grafici architettonici:
 - Tav. 1
 - Tav. 2
 - Tav. 3
 - Tav. 4
- Progetto impianti meccanici
 - RT_L10 Relazione tecnica contenimento dei consumi energetici
 - CE_IT Calcolo esecutivo impianti meccanici
 - RT_IT Relazione tecnica impianti meccanici
- IT01 Progetto impianto termico
- IT02 Progetto impianto sanitario
- IT03 Progetto impianto scarico
- Progetto impianti elettrici
 - IE1 Relazione tecnica impianto elettrico
 - IE2 Disciplinare tecnico prestazionale impianto elettrico
 - IE3 Calcoli illuminotecnici campo da bocce
 - IE4 Piano di manutenzione impianto elettrico
 - IE5 Avanzquadro contatore

- IE6 Quadro elettrico generale
- IE7 Planimetria generale zone di intervento impianti elettrici
- IE8 Planimetria piano terreno – impianto elettrico
- IE9 Planimetria piano seminterrato – impianto elettrico
- IE10 Planimetria area esterna – impianto illuminazione campo da bocce
- Progetto strutturale
 - St1 Relazione tecnica illustrativa e calcolo esecutivo
 - St2 Tavola progetto strutturale
- Sicurezza
 - PSC Piano di sicurezza e di coordinamento
 - FO Fascicolo dell'Opera
- CRO Cronoprogramma
- PM Piano di manutenzione
- EP Elenco dei prezzi unitari
- CME Computo metrico estimativo
- IM Incidenza della Manodopera
- AP Analisi Prezzi
- SC Schema di contratto
- CSA Capitolato speciale d'appalto
-

E' espressamente richiesto, per quanto di attinenza ai lavori in oggetto, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi approvati con D.M. 11/10/2017, nonché il rispetto delle istruzioni ambientali contenute nel Sistema di Gestione Ambientale in vigore presso questo ente e finalizzato al mantenimento della certificazione ISO 14001:2004.

La documentazione di gara, oltre al presente Disciplinare comprende:

- lettera di invito
- Progetto esecutivo;
- Patto di integrità approvato dal Comune di Bardonecchia con delibera della Giunta Comunale nr.16 del 04/02/2015 visualizzabile sul sito internet comunale.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.comune.bardonecchia.to.it nella sezione bandi di gara ed avvisi.

Importi a base d'asta:

L'importo dei lavori posto a base d'asta ammonta ad euro 118.964,35 oltre euro 3.286,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per complessivi euro 118.964,35 oltre IVA di legge.

I lavori sono riconducibili alla categoria di opere generali **OG1** "Edifici civili e industriali", **classifica I.**

Lavorazioni di cui si compone l'intervento:

Lavorazione	Categoria ai soli fini del rilascio del CEL	Importo	Qualificazione obbligatoria SI/NO	%	Prevalente/scorporabile	Subappaltabile	Requisiti per la partecipazione
Edifici civili	OG1	€ 80.548,24	NO	67,70	Prevalente	SI entro il limite del 30% dell'importo complessivo dei lavori, ex art. 105 comma 2 del D.Lgs n.50/16	SOA in OG1 cl. 1° oppure aver eseguito negli ultimi 3 anni lavori riconducibili alla cat. OG1 per un importo di € 119.000,00

Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30	€ 22.158,16	NO	18,63	Scorporabile	100% da parte della ditta qualificata in OG1 se non in possesso dei requisiti	SOA in OS30 cl. 1 oppure OG11 cl.1 oppure iscrizione CCIAA e possesso requisiti art.3 D.M. 37/2008 con riferimento agli impianti di cui all'art.1 comma 2 lettera a
Impianti termici e di condizionamento	OS28	€ 16.257,95	NO	13,67	Scorporabile	100% da parte della ditta qualificata in OG1 se non in possesso dei requisiti	SOA in OS28 cl. 1 oppure OG11 cl. 1 oppure iscrizione CCIAA e possesso requisiti art.3 D.M. 37/2008 con riferimento agli impianti di cui all'art.1 comma 2 lettera c

L'esecuzione dei lavori di cui alle categorie scorporabili può avvenire direttamente da parte dell'impresa solo se in possesso di relativa qualificazione o dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010:

- iscrizione alla CCIAA per i lavori di cui al presente affidamento;
- possesso dell'abilitazione/requisiti di cui all'art.3 del D.M. nr.37/2008 con riferimento agli impianti di cui all'art.1 comma 2 lettera a del D.M. nr.37/2008 "impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica";
- possesso dell'abilitazione/requisiti di cui all'art.3 del D.M. nr.37/2008 con riferimento agli impianti di cui all'art.1 comma 2 lettera c dello stesso D.M. "Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali";

in caso contrario dovranno essere affidati interamente in subappalto ad impresa in possesso di relativa qualificazione o dei requisiti di cui al succitato art. 90.

Si precisa altresì che i lavori comprendono anche le seguenti lavorazioni di importo inferiore al 10%:

- Impianto sanitario, importo lavori € 8.704,38 pari al 7,32%

Per tutte le lavorazioni impiantistiche, al termine dei lavori dovranno essere rilasciate le dichiarazioni di conformità ai sensi del D.M. 37/2008.

Il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in **giorni 90** (novanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art.45 comma 1 del Codice in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente disciplinare (art.5) e costituiti da:

- a) operatori economici con idoneità individuale quali imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative, consorzi tra società operative e consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili, di cui all'art.45 comma 2 lettere a, b e c del Codice;
- b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva quali raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e gruppi europei di interesse economico, di cui all'art.45 comma 2 lettere d, e, f e g del Codice, oppure da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art.48 comma 8 del Codice;
- c) operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui agli articoli 45 comma 1, 49 e 83 comma 3 del Decreto Legislativo nr.050/2016 e di cui all'articolo 62 del DPR 05 ottobre 2010 nr.207 (in proseguo definito anche semplicemente Regolamento per le parti ancora in vigore) nonché del presente disciplinare di gara.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice nonché quelle dell'articolo 92 del Regolamento.

3 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI GENERALI.

Possono partecipare alla gara i concorrenti che possiedono idonea iscrizione alla Camera di Commercio, o ad istituzioni equivalenti di altri paesi, per l'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti nei seguenti casi:

- sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs nr.050/2016;
- si tratti di soggetti che presentino requisiti e caratteristiche di dubbia integrità ed affidabilità, tanto personale, quanto economico-patrimoniale a norma dell'art.80 comma 5 lettera c del D.Lgs nr.050/2016 (quali ad esempio alla dimostrabile incapacità del soggetto di adempiere alle proprie obbligazioni, ivi incluse quelle derivanti da eventuali sentenze di condanna);
- ricorrano le condizioni di cui all'art.53 comma 16 ter del D.Lgs 30 marzo 2001 nr.165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art.37 del DL 3 maggio 2010 nr.78 convertito in L.122/2010 oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art.1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art.1 comma 17 della L.190/2012.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'articolo 48 comma 7 del Codice è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

I consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b e c sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre e a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b e c del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

E' fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art.92 del Regolamento nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si applica sugli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art.45 comma 2 lettera f del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo

dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC nr.3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC nr.3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art.45 comma 1 lettera b e c ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara mediante mandato ai sensi dell'art.48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art.186-bis comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, nr.267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

4 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - MEZZI DI PROVA.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi degli artt.80 e 83, in conformità alla delibera ANAC nr.157 del 17 febbraio 2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa nr.111 del 20 dicembre 2012.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art.2 comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

I requisiti per partecipare alla gara sono riportati all'art.5.

5 REQUISITI DI IDONEITÀ, CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA, PROFESSIONALE, ED ECONOMICO FINANZIARIA.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale (art. 83 comma 1 D.Lgs. 50/2016):

- possesso attestazione di qualificazione per categoria **OG1 e classifica I** o superiore rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità.
oppure (come previsto dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010)
- possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
 - a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso non inferiore ad **€ 119.000,00** (si precisa che per "lavori analoghi" si intendono i lavori ricompresi nella categoria **OG1**);
 - b) adeguata attrezzatura tecnica in proprietà, in locazione finanziaria o in noleggio.

I lavori di cui alle categorie scorporabili OS28 ed OS30 possono essere eseguiti direttamente dall'aggiudicatario qualora in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale: attestazione di qualificazione per le categorie OS28 ed OS30 – oppure OG11 - classifica I o superiore rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, oppure iscrizione alla CCIAA per i lavori di cui alle suddette categorie e possesso dell'abilitazione di cui all'art.3 del D.M. nr.37/2008 con riferimento agli impianti di cui all'art.1 comma 2 lettera a) e lettera c) del D.M. nr.37/2008. **In caso di mancato possesso dei suddetti requisiti (riassunti anche ai punti 2), 3) e 4) della domanda di partecipazione), le relative lavorazioni dovranno essere interamente subappaltate ad imprese in possesso di tali requisiti, dandone indicazione nell'apposita sezione del DGUE relativa al subappalto (parte II sez. D).**

Gli operatori economici stabiliti in altri Stati diversi dall'Italia, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del DPR 207/10 accertati, ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 comma 2, 216 comma 14, 84 comma 1, 90 comma 8 del Codice e dell'art. 62 del DPR 207/10, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1. requisiti economico-finanziari:
 - a) almeno una referenza bancaria;
 - b) volume d'affari in lavori (espressa in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell'appalto da affidare, così come definita dagli artt. 79 e 83 del DPR 207/10;
 - c) se l'operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'art. 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo;
2. requisiti tecnico-organizzativi:
 - a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 87 del DPR 207/10;
 - b) esecuzione di lavori nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria dell'appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;
 - c) esecuzione di un singolo lavoro nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell'importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83;
3. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall'art. 79, comma 10, del DPR 207/10, relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara.
4. dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall'art. 79, comma 8 del DPR 207/10, relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara.
5. possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'art. 63 del Regolamento ad eccezione delle imprese, raggruppate, che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica I o II.

Indicazione in caso di avvalimento.

Ai sensi dell'art.89 comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art.89 comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art.89 comma 1 ferma restando l'applicazione dell'art.80 comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art.89 comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui all'art.9, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli artt.47 e 48 del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i. ed agli artt.92-94 del DPR 207/2010.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (es. iscrizione alla CCIAA).

Nel caso di dichiarazioni mendaci, si applicano i disposti del Codice.

6 SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA.

La presa visione della documentazione di gara ed il sopralluogo sulle aree oggetto della presente procedura sono obbligatori.

Il Comune garantisce l'accesso libero ed incondizionato alla documentazione di gara che è stata pubblicata integralmente sul sito internet www.comune.bardonecchia.to.it nella sezione bandi di gara.

Il sopralluogo dovrà obbligatoriamente essere eseguito dal legale rappresentante (o suo procuratore speciale con relativa procura notarile) o dal direttore tecnico dell'impresa.

Il sopralluogo potrà essere effettuato anche da altro personale dipendente dell'impresa (in caso di A.T.I. è da intendersi impresa mandataria) purché appositamente delegato dal legale rappresentante dell'impresa medesima che attesti contestualmente e con dichiarazione di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. nr.445/2000, il rapporto contrattuale con il soggetto delegato.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lettere a, b e, se costituita in RTI, di cui alla lettera c in relazione al regime della solidarietà di cui all'art.48 comma 5 del Codice tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatarario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lettera c non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art.45 comma 2 lettere b e c del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Il sopralluogo potrà essere effettuato nei seguenti giorni: **martedì 21 agosto – martedì 28 agosto – martedì 04 settembre – alle ore 10.30 c/o gli uffici comunali** - piano 1 – Area Tecnica Lavori Pubblici, **previa prenotazione telefonica** da effettuarsi al numero **0122-909931/909932 dalle ore**

9 alle 12, specificando il nominativo del concorrente, il recapito telefonico, il recapito PEC, il nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo e la data prevista per il sopralluogo fra quelle dianzi riportate.

L'Amministrazione si riserva, previo opportuno avviso pubblicato sul sito internet comunale, di individuare ulteriori giornate per il sopralluogo.

In occasione del sopralluogo verrà consegnato all'impresa il relativo verbale (modello 4), appositamente sottoscritto in originale dall'Area Tecnica - Servizio LL.PP. e Patrimonio del Comune di Bardonecchia da inserire nella documentazione di gara.

La mancata allegazione del verbale di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art.83 comma 9 del Codice. La mancata effettuazione del sopralluogo o la mancata sottoscrizione del verbale di sopralluogo sarà, al contrario, causa di esclusione dalla procedura di gara.

7 CHIARIMENTI.

Eventuali richieste di chiarimenti per formulare l'offerta dovranno essere espresse esclusivamente per iscritto ed in lingua italiana e dovranno pervenire all'Area Tecnica - Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Bardonecchia al seguente indirizzo pec: comune.bardonecchia@pec.it almeno 05 giorni lavorativi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti che perverranno all'Amministrazione oltre tale termine. Le risposte saranno pubblicate in forma anonima sul sito Internet del Comune di Bardonecchia www.comune.bardonecchia.to.it nella sezione bandi di gara almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Nel caso in cui non sia possibile rispettare i tempi di pubblicazione dei chiarimenti, l'Amministrazione si riserva la facoltà, in funzione del contenuto dei quesiti e dei chiarimenti, di prorogare i termini di scadenza del bando, previo opportuno avviso.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

8 SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda ed in particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83 comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (ad esempio la garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore) aventi rilevanza in fase di gara sono sanabili solo se la data di inizio validità della garanzia o dell'impegno, benché sottoscritte successivamente, sia antecedente o al massimo pari alla data di presentazione delle offerte;
- la mancata presentazione di condizioni di partecipazione alla gara (ad esempio il mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo) avente rilevanza in fase di gara sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta che hanno rilevanza in fase esecutiva (ad esempio la dichiarazione delle parti di lavori ai sensi dell'art.48 comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto ed i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83 comma 9 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

9 COMUNICAZIONI.

Ai sensi dell'art.76 comma 6 del Codice i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo pec o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76 comma 5 del Codice.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante posta elettronica certificata all'indirizzo comune.bardonecchia@pec.it o strumento analogo negli Stati membri e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara ai sensi dell'art.76 del Codice ed il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell'art.52 e 53 del D. Lgs. nr.050/2016.

Eventuali modifiche dell'indirizzo pec o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate all'Area Tecnica Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio; diversamente, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art.45 comma 2 lettere b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Per informazioni sulla procedura di gara (contenuto del plico d'invio, modalità, redazione, offerta, ecc...) e per informazioni di carattere tecnico è possibile rivolgersi al Servizio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Bardonecchia con sede in Piazza A. De Gasperi, 1 - 10052 Bardonecchia (TO) (Tel. 0122-909931).

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Michela Favro, Funzionario Tecnico del Comune di Bardonecchia.

10 FINANZIAMENTO E PAGAMENTI.

L'appalto è finanziato con fondi propri dell'ente.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali, ai sensi del art. 3 del D. Lgs. 50/2016 e degli artt. 184 e 185 del D.P.R 207/2010 è previsto "a corpo".

La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi della parte II, titolo IX, del Regolamento sulla base delle percentuali dei gruppi di lavorazioni ritenute omogenee riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato a fare parte integrante del presente disciplinare di gara.

Agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

11 SUBAPPALTO.

Il subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 105 del Codice:

- per quanto concerne le opere di cui alla categoria prevalente, per un importo non superiore al 30%, ai sensi dell'art. 105, comma 5, dell'articolo 89, comma 11, del Codice e delle disposizioni del decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, pubblicato sulla G.U. n. 3 del 4 gennaio 2017, e l'eventuale subappalto non può essere suddiviso;
- per le opere inerenti alla categoria scorporabile in base alle disposizioni di cui all'art. 105, commi 2 e 4, del Codice.

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi e del C.S.A..

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni del citato art. 105, all'appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

Ai sensi dell'art. 105 del Codice, per le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice ed i mezzi di prova richiesti e per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80 del codice, si rimanda all'art.4 ed alle linee guida ANAC n. 6.

Qualora il concorrente intendesse subappaltare attività fra quelle riportate all'art. 1 comma 53 della L. 190/2012, nell'apposita sezione del modello DGUE (parte II sez. D), dovrà indicare la terna dei subappaltatori individuati ed allegare la relativa documentazione come meglio precisato all'art. 16 punto 8.

12 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE.

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una cauzione provvisoria, come definita dall'art.93 del Codice e pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base di gara e pertanto, ammontante ad **€ 2.445,01** (duemilaquattrocentoquarantacinque/01), intestata al Comune di Bardonecchia - Piazza A.De Gasperi 1, 10052 Bardonecchia (TO) - Codice Fiscale nr.86501270010 e costituita a scelta del concorrente:

- versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso UNICREDIT Banca - Agenzia di Bardonecchia IBAN IT58X0200830080000000798787 specificando come causale "Cauzione provvisoria per i lavori denominati "Riqualficazione Bocciofila La Pineta";
- fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art.106 del decreto legislativo nr.385/1993 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie>
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di ultimazione dei lavori.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 31 del 19/01/2018 pubblicato su G.U. n. 83 del 10/04/2018, allegato B;

- avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 comma 1 del Codice (barrando la relativa casella presente sul sopraccitato schema tipo allegato B).

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art.18 del DPR 28 dicembre 2000 nr.445;
- documento informatico, ai sensi dell'art.1 lettera p del D.Lgs 07 marzo 2005 nr.82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art.22 commi 1 e 2 del D.Lgs nr.082/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art.22 comma 1 del D.Lgs nr.082/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art.22 comma 2 del D.Lgs nr.082/2005).

Ai sensi dell'art.93 comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs 06 settembre 2011 nr.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art.89 comma 1 del Codice non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art.89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La cauzione definitiva resta stabilita nella misure di legge e dovrà essere prestata alla stipula del contratto.

Ai sensi dell'art.93 comma 7 del Codice, qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, l'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50%.

Ai sensi degli artt.93 comma 7 e 103 comma 1 del D.Lgs nr.050/2016, l'importo delle garanzie e dell'eventuale rinnovo è ridotto:

- del 50% per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ovvero nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
- del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto i), per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) nr.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009;
- del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto i), per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001;
- del 15% per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire dei benefici di cui al presente paragrafo, il concorrente segnala, in sede di offerta (nel modello DGUE parte IV sezione D e nella domanda di partecipazione) il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti ed in particolare tramite specifica indicazione sull'attestato SOA ovvero mediante allegazione di copia delle predette certificazioni accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93 comma 7 si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art.45 comma 2 lettere d, e, f e g, del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art.45 comma 2 lettere b e c del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art.93 comma 7 del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art.45 comma 2 lettere b e c del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Le riduzioni suindicate previste dall'articolo 93 comma 7 del Codice per la garanzia provvisoria e per il suo eventuale rinnovo saranno applicabili anche per la garanzia definitiva di cui all'art.103 del Codice.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria ovvero la presentazione di una garanzia provvisoria di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate potrà essere sanata ai sensi dell'art.83 comma 9 del Codice, come stabilito all'art.8 del presente disciplinare, a condizione che la validità della garanzia provvisoria decorra dalla data di presentazione dell'offerta benchè eventualmente sottoscritta successivamente.

Ai sensi dell'art.20 del D.Lgs nr.082/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (ad esempio con la marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, ecc...).

In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Ai sensi dell'articolo 93 comma 6 del D.Lgs nr.050/2016 la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'articolo 93 comma 9 del D.Lgs nr.050/2016, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare:

- la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Codice;
- la polizza assicurativa di cui all'articolo 103 comma 7 del Codice.

Ai sensi dell'art.103 comma 10 del Codice in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative di cui ai periodi che precedono sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

13 PAGAMENTO A FAVORE DELL'ANAC.

Non dovuto, ai sensi della Delibera ANAC numero 1300 del 20 dicembre 2017 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2018".

14 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.

I lavori saranno aggiudicati ai sensi dell'art.95 comma 4 lettera a del Codice con il criterio del prezzo più basso. Il prezzo offerto deve essere comunque inferiore a quello posto a base di gara ed essere al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Il ribasso sarà troncato alla terza cifra decimale.

La congruità delle offerte, da effettuarsi ai sensi dell'art.97 del Codice, sarà valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata procedendo al sorteggio in sede di gara mediante uno dei metodi stabiliti nelle disposizioni di cui all'art.97 comma 2 del Codice.

Ai sensi dell'art.97 comma 8 del D.Lgs n.050/2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia almeno pari a 10, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.97 comma 2 del Codice restando comunque ferma la facoltà di cui all'art.97 comma 1 del Codice di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Si specifica inoltre per l'ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell'articolo 97, comma 2 del Codice dei contratti pubblici:

1) che il cosiddetto taglio delle ali, che consiste nel tralasciare e non considerare le offerte estreme nella misura percentuale indicata dalla legge, si applica per individuare le offerte tra le quali calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media si effettua esclusivamente

prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residue dopo il suddetto taglio delle ali;

2) che, in caso di sorteggio del metodo di cui alla all'articolo 97, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, una volta operato il così detto taglio delle ali, occorre sommare i ribassi percentuali delle offerte residue e, calcolata la media aritmetica degli stessi, applicare l'eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi;

3) che le offerte con identico ribasso percentuale avranno, ai fini della soglia di anomalia, lo stesso trattamento e saranno pertanto considerate come un'offerta unica, precisando che, come da chiarimenti ANAC, tale trattamento si applica alle offerte poste a cavallo o all'interno delle ali;

4) a prescindere dal metodo sorteggiato, il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell'anomalia è pari a 3 ossia il ribasso sarà troncato alla terza cifra decimale.

Il calcolo della soglia di anomalia sarà effettuato solo ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara. Non sono ammesse offerte in variante. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art.97 del Codice.

La verifica delle offerte anormalmente basse verrà effettuata secondo le modalità previste dal citato art.97: fatto salvo quanto precedentemente riportato nei casi di cui al comma 8 del suddetto articolo, si specifica a tal proposito che l'offerta economica dovrà anticipatamente contenere, seppur non a pena di esclusione, anche le giustificazioni di cui all'art.97 del Codice ed il documento dovrà essere nominato "Giustificazioni del prezzo". Nelle giustificazioni il concorrente dovrà specificare le parti che lo stesso intende segretare e sottrarre ad eventuali accessi agli atti.

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.

15 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE.

Le offerte dovranno pervenire nei termini e secondo le modalità previste nella R.D.O. sulla piattaforma M.E.P.A.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Le dichiarazioni e le istanze sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione Appaltante ed allegati al bando di gara.

Premesso che ciascun concorrente deve presentare ai fini della partecipazione alla procedura di gara i documenti e le dichiarazioni elencate dal disciplinare, si precisa che l'utilizzo di tale modulistica non è obbligatoria a condizione che siano ugualmente prodotte la domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni ed i contenuti di tali moduli nonché i documenti ad essi allegati nei termini indicati dal presente disciplinare e nel rispetto delle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt.18 e 19 del DPR 445/2000.

Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83 comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza

o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art.83 comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art.59 comma 3 lettera b del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art.32 comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art.32 comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Si precisa che saranno escluse le offerte irregolari ai sensi del comma 3 dell'art.59 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'art.83 comma 9 del Codice, nonché le offerte inammissibili ai sensi del comma 4 dell'art.59 del Codice.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese dovrà altresì essere indicato il nominativo dell'impresa individuata quale capogruppo.

Si richiama quanto previsto all'art.8 in termini di soccorso istruttorio.

16 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

Si precisa che, poiché la presente lettera di invito viene inoltrata a seguito di revoca della procedura RDO avviata su MEPA n. 1999887 (revocata con determinazione n. 225 del 06/08/2018 per errore materiale nella procedura), saranno ritenuti validi ai fini della partecipazione i seguenti documenti già in possesso delle imprese che hanno partecipato alla RDO n. 1999887:

- ***Presa visione***
- ***Garanzia provvisoria***
- ***Passo***
- ***Pagamento marca da bollo per istanza.***

Tali documenti andranno in ogni caso debitamente caricati nella nuova RDO cui la presente si riferisce.

1. ***Domanda di partecipazione alla gara (modello 1A oppure 1B), redatta in bollo (pagamento virtuale, si vedano le indicazioni sul modello stesso), debitamente compilata, salvata nel formato PDF-A e firmata digitalmente dal sottoscrittore***

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art.45 comma 2 lettera b e c del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica ai sensi dell'art.3 comma 4-quater del DL 10 febbraio 2009 nr.5 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3 comma 4-quater del DL 10 febbraio 2009 nr.5 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art.45 comma 2 lettera b e c del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega altresì alla domanda:

- copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- copia conforme all'originale della procura.

2. Modello DGUE compilato sulla base del modello informatico allegato al presente disciplinare e salvato in formato elettronico.

Si precisa che il file contenente il DGUE, dovendo rispettare i requisiti di integrità, autenticità e non ripudio elettronico secondo quanto prescritto dal Codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, **dovrà essere salvato, una volta compilato, nel formato PDF-A e firmato digitalmente dal sottoscrittore.**

Per la compilazione del DGUE vedasi le istruzioni riportate al seguente link:

http://www.interno.gov.it/sites/default/files/all_1_-_dgue.pdf

3. Dichiarazione sostitutiva (resa nel modello DGUE), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 nr.445 oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza con la quale il concorrente attesta, indicandoli specificatamente, che non ricorrono i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice e che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art.53 comma 16-ter del D.Lgs nr.165/2001. Si precisa che:

- in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, deve essere presentato e sottoscritto da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta un DGUE distinto, recante le informazioni richieste dalle Parti II, III, IV e VI;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE deve essere presentato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici, queste ultime limitatamente alla Parti II Sezioni A e B, III e VI;
- le attestazioni del DGUE di cui all'art.80 comma 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono riferirsi ai soggetti indicati nell'art.80 comma 3 del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le attestazioni devono riferirsi ad entrambi i soci;
- le attestazioni del DGUE, Parte III Sezione A di cui all'art.80 comma 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono riferirsi anche a ciascuno dei soggetti indicati nell'art.80 comma 3 del Codice, come elencati nel punto precedente, cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Si precisa inoltre che in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono riferirsi anche ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui alla

presente lettera è legittimato a dichiarare l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del Codice con riferimento ai soggetti cessati dalla carica "per quanto a propria conoscenza".

- le attestazioni del DGUE Parte III Sezione A di cui all'art.80 comma 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, anche con riferimento ai soggetti indicati all'art.80 comma 3, con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono. In caso di sentenze di condanna, occorre integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. In caso di sentenze di condanna, occorre inoltre indicare nell'apposito riquadro del DGUE Parte III Sezione A se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning" ai sensi dell'art.80, comma 7 del D.Lgs nr.050/2016): in tale ambito, se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art.80 comma 3 occorre indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
- le attestazioni del DGUE di cui all'art.80 comma 2 del Codice devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, per sé, ed anche con riferimento a tutte le altre figure soggettive dell'operatore economico concorrente sottoposte alla verifica antimafia di cui all'art.85 del D.Lgs nr.159/2011.
- nel DGUE il concorrente deve precisare se partecipa in raggruppamento con impresa cooptata ai sensi dell'art.92 comma 5 del DPR 207/10 vigente ai sensi dell'art.216 comma 14 del Codice. L'impresa cooptata che in tale qualità esegue lavori senza acquisire lo status di concorrente, dovrà dichiarare in un distinto DGUE di possedere i requisiti di cui all'art.80 del Codice e i requisiti di qualificazione per un importo pari ai lavori che le saranno affidati in conformità all'art.92 comma 5 del DPR 207/10 e rendere le ulteriori dichiarazioni compilando il modello 2.

L'impresa consorziata esecutrice che in tale qualità esegue i lavori senza acquisire lo status di concorrente dovrà dichiarare in un distinto DGUE di possedere i requisiti di cui all'art.80 del Codice e rendere le ulteriori dichiarazioni compilando il modello 2.

Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente, presentando un distinto DGUE per ciascun operatore economico.

4. Dichiarazione sostitutiva resa nella stessa domanda di partecipazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 nr.445 e s.m.i. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente con la quale il concorrente attesta:

- indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) per le imprese individuali di: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo di: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice di: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi di: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
- attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art.80 comma 3 del Codice ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- l'inesistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art.41 del D.Lgs nr.198/2006 ed all'art.44 del D.Lgs nr.286/1998. Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del MEF 04/05/1999 ed al Decreto del MEF 21/11/2001 di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del DM 14/12/2010 (art.37 del DL 31/05/2010 nr.78 convertito con modificazioni con la legge 30/07/2010 nr.122) ovvero di aver presentato

domanda di autorizzazione ai sensi dell'art.1 comma 3 del DM 14/12/2010 allegando copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

5. Dichiarazione sostitutiva resa nella domanda di partecipazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 nr.445 e s.m.i. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta:
 - l'iscrizione alla Camera di Commercio o ad istituzioni equivalenti di altri paesi per le attività oggetto dei lavori;
 - il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo pec per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara ai sensi dell'art.76 del Codice;
 - le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l'agenzia delle entrate competente per territorio;
 - di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30 giugno 2003 nr.196, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
6. Dichiarazione, ai sensi dell'art.47 del DPR del 28 dicembre 2000 nr.445 nel modello DGUE: del possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai sensi dell'art.84 del Codice. Le imprese per le quali sia scaduto il triennio per la verifica intermedia devono allegare, nella documentazione amministrativa, la richiesta alla SOA di verifica triennale presentata nei termini di legge (fermo restando che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell'art.32 comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica stessa). Potranno partecipare alla gara anche le imprese che abbiano effettuato con esito positivo la verifica intermedia, anche dopo la scadenza del termine triennale, presentando la documentazione dimostrativa di tale esito positivo qualora lo stesso non risulti ancora dalla stessa attestazione SOA (compilare parte II sez.A del DGUE)
oppure
in caso di mancato possesso dell'attestazione di qualificazione (SOA), attestazione relativa al possesso dei requisiti ex art. 83 comma 1 D.Lgs. 50/2016 ed ex art. 90 del D.P.R. 207/201 (compilare parte IV sez. B punto 6 del DGUE definendo i requisiti richiesti all'art. 5 del disciplinare)
7. PASSOE di cui all'art.2 comma 3.2 delibera nr.111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente, debitamente sottoscritto dall'impresa. Dovrà essere prodotto, inoltre, altresì il PASSOE delle eventuali imprese consorziate esecutrici e delle imprese cooptate e delle imprese ausiliarie in caso di avvalimento, dei subappaltatori in caso di ricorso al subappalto (se previsto). In ogni caso, ove il PASSOE presentato non fosse conforme oppure ove non fosse prodotto il PASSOE sarà richiesta integrazione e sarà concesso al concorrente un termine di 3 giorni solari, a pena di esclusione, per presentarlo trattandosi di uno strumento necessario per l'espletamento dei controlli.
8. In caso di ricorso al subappalto, dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del DPR del 28 dicembre 2000 nr.445 nel modello DGUE con compilazione della sezione D in cui il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, solamente nei casi previsti all'art.105 comma 6 del Codice, la denominazione dei subappaltatori proposti. Il concorrente, nei suddetti casi, per ciascun subappaltatore, allega:
 - DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II sezioni A e B alla parte III sezioni A, C e D ed alla parte VI;
 - PASSOE del subappaltatore.Per quanto riguarda il ricorso al subappalto per le categorie scorporabili si rimanda a quanto indicato all'art. 5 del presente disciplinare.
9. Dichiarazione sostitutiva resa nella domanda di partecipazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 nr.445 e s.m.i., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
 - dichiara di aver preso atto e tenuto conto degli atti di gara, del capitolato, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire ai fini della determinazione della propria offerta;

- dichiara di aver preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali, di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori che dovranno essere coinvolti nelle attività o nei luoghi dove devono essere realizzate le opere e/o i lavori e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
 - accetta il Cronoprogramma dei lavori allegato al progetto che determina il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto;
 - si impegna, in caso di aggiudicazione ed entro 60 giorni dalla stessa, a semplice richiesta, a rimborsare al Comune di Bardonecchia le spese per la pubblicazione obbligatoria del bando di gara, in base ai disposti del decreto del MIT 2 dicembre 2016 pubblicato in G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017 e s.m.i.;
 - si impegna a rispettare le specifiche e prescrizioni inerenti agli adempimenti in materia di gestione ambientale di lavori, contenuti, per quanto compatibili con l'intervento oggetto del presente appalto, nell'Allegato I del Disciplinare di gara.
 - ai fini dell'applicazione dell'art.53 comma 5 lettera a e dell'art.29 del D. Lgs n.050/2016, autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia della documentazione presentata per la partecipazione alla gara, copia dell'offerta e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale o già contenute nell'offerta economica, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", in quanto non ci sono informazioni fornite nell'ambito dell'offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali, oppure non autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia della suddetta documentazione indicando le parti dell'offerta costituenti segreto tecnico o commerciale con le relative argomentazioni giustificative.
10. Dichiarazione ex artt.46 e 47 del DPR nr.445/2000 e s.m.i. di presa visione dei luoghi e degli elaborati di gara e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni e condizioni ivi previste (secondo il modello 4).
 11. Copia del patto di integrità in materia di contratti pubblici tra il Comune di Bardonecchia ed i partecipanti alla procedura di gara (modello 3). Il file andrà compilato, salvato in formato pdf/A e firmato digitalmente dal sottoscrittore.
 12. Documento attestante la garanzia provvisoria di cui all'art.12, con dichiarazione, di cui all'art.93 comma 8 del Codice concernente l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva.
 13. Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art.93 del Codice, il concorrente dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione il possesso dei requisiti di cui all'art.93 comma 7 del D.Lgs nr.050/2016 e documentarlo allegando copia conforme della certificazione ed inoltre dovrà compilare il DGUE nella Parte IV Sezione D.

Ulteriore documentazione da presentare in caso di avvalimento, per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi. In caso di avvalimento, occorre presentare la documentazione di cui all'art.89 del D.Lgs nr.050/2016:

- dichiarazione sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per la domanda di partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento (modello DGUE parte II sezione C)
- DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II sezioni A e B alla parte III alla parte IV in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento ed alla parte VI;
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che attesta che quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
- dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse

necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità ed ai sensi dell'art.89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria

- PASSOE dell'ausiliaria;
- in caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art.37 del DL 78/2010, convertito in L.122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art.1 comma 3 del DM 14/12/2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al ministero.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si applicano i disposti dell'art.80 come ed e dell'art.89 del D.Lgs nr.050/2016.

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art.48 comma 4 del Codice, le parti del lavoro ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art.48 comma 4 del Codice, le parti del lavoro ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- dichiarazione attestante l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art.48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art.48 comma 4 del Codice, le parti del lavoro ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3 comma 4-quater del DL 10 febbraio 2009 nr.5:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 del D.Lgs nr.082/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del lavoro ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3 comma 4-quater del DL 10 febbraio 2009 nr.5:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 del D.Lgs nr.082/2005 recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art.24 del D.Lgs nr.082/2005 il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata anche ai sensi dell'art.25 del D.Lgs nr.082/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del lavoro ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 del D.Lgs nr.082/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del lavoro, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art.24 del D.Lgs nr.082/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art.25 del D.Lgs nr.082/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 del D.Lgs nr.082/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del lavoro ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art.24 del D.Lgs nr.82/2005 il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata anche ai sensi dell'art.25 del D.Lgs nr.082/2005.

Le succitate dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, integrando opportunamente i modelli proposti di istanza, qualora necessario.

17 OFFERTA ECONOMICA.

Deve essere trasmessa, a pena di esclusione, l'offerta economica (modello 5) allegato al presente disciplinare di gara contenente il ribasso percentuale offerto da applicare all'importo posto a base di gara in cifre e lettere. In caso di discordanza fra i ribassi percentuali espressi in cifre ed in lettere ai fini dell'aggiudicazione farà fede il ribasso percentuale espresso in lettere.

L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore con allegata copia conforme all'originale della relativa procura; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva tale modello dovrà essere sottoscritto con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

Nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel progetto e relativi allegati sono contenute le informazioni utili per la determinazione dell'offerta.

Fatto salvo quanto previsto al comma 8 dell'art.97 del Codice, l'offerta economica dovrà contenere anticipatamente, seppur non a pena di esclusione, anche le giustificazioni di cui all'art.97 del Codice ed il documento informatico dovrà essere nominato "Giustificazioni del prezzo". Nelle giustificazioni il concorrente dovrà specificare le parti che lo stesso intende segretare e sottrarre ad eventuali accessi agli atti.

Si precisa che i file contenenti rispettivamente l'offerta economica e le giustificazioni del prezzo dovranno essere salvati nel formato PDF-A e firmati digitalmente dal sottoscrittore.

18 PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede del Comune di Bardonecchia in Piazza A. De Gasperi, 1 il **giorno mercoledì 12 SETTEMBRE 2018 alle ore 9.00.**

Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Le operazioni di gara potranno essere prolungate nei giorni immediatamente successivi, alla stessa ora pervista per la prima seduta, senza necessità di preventivo avviso.

Le operazioni di gara potranno anche essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi: le relative comunicazioni saranno pubblicate sul sito internet www.comune.bardonecchia.to.it nella sezione bandi di gara, parimenti alle eventuali successive sedute pubbliche, almeno 2 giorni di anticipo sulla data delle sedute medesime.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà in seduta pubblica alla verifica della documentazione inviata dai concorrenti verificandone completezza e correttezza, adottando i provvedimenti conseguenti in merito all'ammissione dei concorrenti.

Il sorteggio dei parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia di cui al comma 2 dell'art.97 del Codice sarà effettuato in sede di gara dal soggetto deputato all'espletamento della gara.

A seguito dell'ultimazione dell'ammissione dei concorrenti in seduta pubblica, il soggetto che presiede il seggio di gara procederà all'apertura delle offerte economiche, al calcolo della soglia di anomalia secondo il criterio sorteggiato ai sensi dell'art.97 comma 2 del Codice, all'esclusione automatica delle offerte risultanti anomale in quanto pari o superiori a detta soglia e formulerà la proposta di aggiudicazione a favore dell'offerta di maggiore ribasso che sia risultata non anomala. Qualora sia accertato, sulla base di univoci elementi che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale o che ricorrano gli estremi di cui all'art.59 comma 4 del Codice, il Presidente del seggio di gara procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

Verifica della documentazione amministrativa.

Il Presidente del seggio di gara, sulla base della documentazione amministrativa, procede a:

- verificare la correttezza formale e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate;
- verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art.45 comma 2 lettere b e c del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;
- effettuare la verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e procede all'esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti;
- effettuare la segnalazione per la valutazione della sussistenza della presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione di cui al comma 12 dell'art.80 del Codice all'ANAC, nonché agli organi competenti in base alle norme vigenti;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio;

- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art.29 comma 1 del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi: deposito in armadio dotato serratura c/o l'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio.

Ai sensi dell'art.85 comma 5 primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Verifica dell'offerta economica e valutazione delle offerte.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Presidente del seggio di gara procederà, nella prima seduta o in sedute successive previamente comunicate ai concorrenti come dianzi precisato, all'apertura della busta concernente l'offerta economica degli operatori ammessi.

Verifica di anomalia delle offerte

Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci, ai sensi dell'art.97 comma 8 del Codice il soggetto che presiede il seggio di gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al RUP. La stazione appaltante procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art.97 del Codice. Le giustificazioni dovranno riguardare quanto previsto dall'art.97 commi 4, 5, 6 e 7 del Codice.

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene iniziando dalla prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata, oppure, richiedendo i giustificativi oltre che alla prima migliore offerta anche contestualmente alla seconda e terza classificata e procedendo come nel primo caso fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata.

La stazione appaltante richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni, qualora non presentate all'interno dell'offerta economica oppure qualora ritenute non sufficienti; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse, anche con riferimento alle voci di costo dell'opera maggiormente rappresentative, ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili.

All'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, inviata all'indirizzo pec autorizzato per la presentazione in forma scritta delle giustificazioni. La stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell'offerta, tenendo conto delle giustificazioni fornite ed esclude l'offerta se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti. La stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni, qualora il concorrente non presenti le giustificazioni entro il termine stabilito.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applica l'art.97 del Codice.

19 AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.

All'esito delle operazioni di gara descritte in precedenza, il Presidente del seggio formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art.97 del Codice.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art.95 comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art.85 comma 5 Codice sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto. Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante ai sensi dell'art.85 comma 5 del Codice richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art.86 del Codice ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art.83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art.95 comma 10 la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta e laddove pertinente, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art.97 comma 5 lettera d del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt.32 comma 5 e 33 comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art.32 comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art.88 comma 4-bis e 89 e dall'art.92 comma 3 del D.Lgs nr.159/2011.

Ai sensi dell'art.93 commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art.32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art.32 comma 8 del Codice salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art.103 del Codice e secondo il CSA. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nella forma di scrittura privata autenticata. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.13 agosto 2010 nr.136.

Nei casi di cui all'art.110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del contratto.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art.216 comma 11 del Codice e del DM 2 dicembre 2016 (GU 25/01/2017 nr.20) sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art.105 comma 2 del Codice l'affidatario comunica per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto l'importo e l'oggetto del medesimo nonché il nome del sub-contraente prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art.105 comma 3 lettera c bis del Codice.

20 ULTERIORI DISPOSIZIONI.

Possono partecipare all'apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ammessi alla gara ovvero i soggetti, nel numero massimo di uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto quanto stabilito negli atti di gara.

Il verbale di aggiudicazione non avrà efficacia di contratto, tuttavia l'aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l'aggiudicatario.

La mancata od incompleta presentazione dei documenti richiesti potrà determinare l'esclusione dalla gara.

I concorrenti, al fine della partecipazione alla gara, dovranno altresì accettare e sottoscrivere il Patto di Integrità approvato dal Comune con deliberazione di Giunta Comunale nr.016 del 04/02/2015 che stabilisce la reciproca formale obbligazione del Comune di Bardonecchia e degli operatori economici che partecipano alle gare dallo stesso indette di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione di un contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Per quanto non disposto nel presente disciplinare, si rinvia alle leggi e ai regolamenti che normano la materia.

21 CRITERI DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICA ED AMBIENTALE.

Ai sensi dell'art.34 del D.Lgs nr.050/2016, poiché questo ente è in possesso di certificazione comunale ISO 14001:2004 ed aderisce al protocollo APE (Protocollo d'Intesa per la promozione degli Acquisti Pubblici Ecologici) redatto dalla Provincia di Torino e Arpa Piemonte, è espressamente richiesto, per quanto di attinenza ai lavori in oggetto il rispetto delle istruzioni ambientali contenute nel Sistema di Gestione Ambientale in vigore presso questo ente nonché quelle contenuto nel CSA e nell'allegato I al presente disciplinare

22 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.Lgs nr.050/2016, tutte le controversie tra l'ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Torino.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.Lgs nr.050/2016.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs nr.104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al TAR Piemonte nei termini indicati dall'art.120 del citato D.Lgs al 5 comma.

23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Si informa che, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 30 giugno 2003 nr.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali forniti dal concorrente saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di gara e per gli eventuali conseguenti procedimenti amministrativi e/o giurisdizionali e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica Amministrazione. Con la presentazione dell'offerta il concorrente autorizza il trattamento dei dati personali con le finalità ed i limiti sopra detti. L'accesso agli atti da parte degli interessati e dei controinteressati è disciplinato dalla legge nr.241/90. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art.7 del citato D.Lgs nr.196/2003.